



CONSORZIO *BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE*

Via Matteotti 71 - 35031 Abano Terme (Pd) - c.f. 80024440283 e p.i. 00153690284
tel 0498602506 fax 0498600967 www.bpa.pd.it info@bpa.pd.it consorziobpa@pec.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI/TRASFERTE AUTORIZZATE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina il rapporto di missione o trasferta per gli Amministratori Consorziali e il personale dipendente.

Non è considerata trasferta il servizio che il dipendente, per le caratteristiche proprie della sua attività lavorativa, è tenuto a prestare ordinariamente all'esterno della sede consorziale.

Non è altresì considerata trasferta il servizio prestato in località distante meno di 10 km dalla sede di servizio. Tale mobilità temporanea dovrà comunque essere preventivamente autorizzata.

2. Al fine di dare applicazione all'art. 6, comma 12, del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, nel Consorzio Biblioteche Padovane Associate è consentito da parte dei dipendenti e degli amministratori l'utilizzo del mezzo proprio, per missioni e trasferte autorizzate, alle condizioni e al ricorrere dei presupposti indicati negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Qualora il dipendente per ragioni di servizio, debba recarsi fuori dalla sede consorziale per missioni e trasferte, deve essere previamente autorizzato dal Direttore del Consorzio, mediante compilazione di apposito modulo predisposto, che deve indicare il luogo, la durata, il motivo della trasferta nonché il mezzo impiegato per raggiungere la sede della trasferta.

La trasferta del Direttore e degli amministratori deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consorzio.

2. Il dipendente dovrà essere prioritariamente autorizzato nell'ordine che segue:

- All'uso del mezzo di trasporto di proprietà consorziale, se disponibile
- In caso di indisponibilità del mezzo di trasporto di proprietà consorziale, all'uso del mezzo di trasporto pubblico.

Articolo 3

1. I Dipendenti del consorzio, previamente autorizzati, possono fare ricorso all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo in presenza delle seguenti condizioni:

- Quando non risultino disponibili mezzi di proprietà consorziale per lo svolgimento della trasferta;
- Quando l'uso del mezzo proprio risulti per l'Ente più conveniente del mezzo pubblico in termini economici o organizzativi, evitando altresì il ricorso al noleggio auto, in quanto a causa della natura delle prestazioni da porre in essere, l'uso del mezzo pubblico non risulti con le stesse compatibili per una delle seguenti ragioni:

- ✓ Gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta;
- ✓ Il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o manchi del tutto;
- ✓ In caso di trasferte particolarmente prolungate, l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio, comportando un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi.

Il dipendente potrà essere autorizzato all'uso del mezzo proprio se in possesso della copertura assicurativa kasko per i rischi derivanti dall'uso della propria autovettura o qualora non posseduta, apposita liberatoria espressa d'esonero del Consorzio da ogni responsabilità civile e/o penale per i danni che l'uso del mezzo proprio potrà arrecare a cose o persone.

2. In nessun caso è possibile il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà dell'Ente o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio.
3. Nel caso in cui il personale sia inviato in trasferta con partenza dalla località di propria dimora abituale, piuttosto che dalla sede di servizio, per motivi legati alla maggiore celerità o per altra ragione d'interesse dell'Ente, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta, a meno che non sia necessario raggiungere la sede di servizio prima dell'inizio della trasferta stessa.
4. La durata del periodo d'attività fuori sede deve essere strettamente limitata a quella richiesta dalla prestazione e dai tempi necessari per la trasferta e, in ogni caso, non può eccedere i 240 giorni continuativi nella medesima località.
5. Il dipendente è tenuto a rientrare giornalmente in sede qualora il tempo impiegato nella trasferta, compresi i tempi di percorrenza, risulti inferiore alla durata minima dell'orario di lavoro previsto per la giornata.

Articolo 4

In circostanze eccezionali, qualora l'urgenza non abbia consentito l'autorizzazione preventiva, il provvedimento può essere anche successivo.

L'autorizzazione deve contenere:

- a) nome e cognome;
- b) categoria e posizione economica;
- c) località di trasferta;
- d) motivazione della trasferta;
- d) giorno ed ora presunti d'inizio e di fine trasferta;
- e) mezzo di trasporto utilizzato (veicolo fornito direttamente dall'Ente, mezzo pubblico, mezzo gratuito fornito da altri enti o privati senza oneri per l'Ente, eccezionalmente e nei soli casi consentiti, il mezzo proprio);
- f) qualora l'incaricato della trasferta utilizzi il proprio mezzo, ossia un mezzo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente, tipo e numero di targa e idonea motivazione della scelta.

Articolo 5

6. Al dipendente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate:

a) In caso di utilizzo del mezzo pubblico:

- ✓ Rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione, ove prevista;
- ✓ Rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani, purché dettagliatamente ed adeguatamente motivata.

b) In caso di utilizzo del mezzo di proprietà consorziale:

- ✓ Pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze (purché dettagliatamente ed adeguatamente motivate e documentate);
- ✓ Pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificati e documentati;

c) In caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio:

- ✓ L'indennità chilometrica è sostituita dal rimborso della spesa che il dipendente avrebbe ottenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico, fatta salva la possibilità, in caso di assenza o di difficoltà nell'utilizzo del mezzo pubblico, di rimborso delle spese sostenute per il consumo del carburante di trazione, nella misura media risultante dalle specifiche tecniche della propria automobile;
- ✓ Pagamento del pedaggio autostradale;
- ✓ Pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente documentati;

Sarà cura del Direttore individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabili ai casi di specie, che saranno commisurate:

- ✓ Per spostamenti in ambito regionale, ai biglietti dell'autobus o treno di 2^a classe;
- ✓ Per spostamento al di fuori dell'ambito regionale, ai biglietti del treno di 2^a classe o aereo classe economica;

Per calcolare le esatte distanze chilometriche saranno utilizzati gli appositi siti internet.

Coloro che utilizzano Compagnie aeree low cost, con prenotazione via internet, possono ottenere il rimborso presentando:

- ✓ Copia della mail di conferma della prenotazione;
- ✓ Copia carta d'imbarco nominativa

2. Per gli amministratori, il rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione di missioni istituzionali, purché debitamente documentate e giustificate, spetta entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni - Autonomie Locali, così come previsto dall'art. 2 del D.M. 04.08.2011 Ministero dell'Interno.

Articolo 6

1. Ai dipendenti e al Direttore del Consorzio, compete per l'invio in trasferta, il rimborso delle spese debitamente documentate e giustificate del pasto ed eventuale pernottamento, così come disciplinato dall'art. 41, comma 5, del CCNL per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali:

- ✓ La spesa per un pasto è fissata nei limiti previsti dalla vigente normativa contrattuale, quando la missione è di durata di almeno 8 ore;
- ✓ La spesa di due pasti è fissata nei limiti previsti dalla vigente normativa contrattuale, quando la missione è di durata di almeno 12 ore;
- ✓ La spesa di pernottamento dell'albergo verrà rimborsata nei limiti della vigente normativa contrattuale, quando la missione è di durata superiore a 12 ore.

2. Per gli amministratori, il rimborso delle spese di soggiorno per missioni istituzionali debitamente documentate e giustificate, spetta in misura non superiore ai seguenti importi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 04.08.2001 del Ministero dell'Interno:

- ✓ € 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- ✓ € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedono un pernottamento;
- ✓ € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- ✓ € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza. Questo criterio è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad € 58,00.

E' fatta salva la possibilità per l'Ente, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione la misura dei rimborsi per le spese di soggiorno sostenute dagli Amministratori.

Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 D.Lgs n. 267/2000, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi per le spese di soggiorno degli Amministratori.

Articolo 7

1. L'autorizzazione alla trasferta in generale ed all'uso del mezzo proprio in particolare, deve essere effettuata a cura del Direttore del Consorzio. La medesima autorizzazione deve essere rilasciata dal Presidente, qualora sia richiesta del Direttore del Consorzio.

2. Il soggetto che rilascia l'autorizzazione di cui al comma precedente, dovrà specificare la motivazione di tale scelta.

Articolo 8

Al termine della missione/trasferta, gli Amministratori e i dipendenti attestano in autodichiarazione, mediante l'utilizzo di apposito modulo la data di inizio e fine della missione/trasferta, i mezzi utilizzati e le spese di viaggio sostenute, debitamente giustificate e documentate.

Il modulo di richiesta di liquidazione deve essere inoltrato al Direttore del Consorzio, al quale spetta la liquidazione finale delle spese sostenute.

Articolo 9

A decorrere dalla data del 31.05.2010 e con riferimento al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e quindi anche per i dipendenti degli enti locali, trova applicazione l'art. 6, comma 12, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con la Legge 30.07.2010 n. 122, che ha disapplicato le disposizioni in materia di indennità chilometrica prevista dagli artt. 15 della Legge 18.12.1973 n. 836 e 8 della Legge 26.07.1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione ed ha, altresì previsto la cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività del relativo provvedimento di approvazione.